



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
N. 17 DEL 02 MAGGIO 2020

Oggetto: Orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali e delle rivendite di tabacchi dal 4 maggio 2020 – misure in materia di contenimento e di contrasto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'anno duemila venti, il giorno due, del mese di maggio, in Santo Stefano Quisquina, nella sede del Comune, il Sindaco del Comune, Rag. Francesco Cacciatore,

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, che detta "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con particolare riguardo ai seguenti articoli:

- articolo 1, "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", con particolare riferimento alle misure previste nelle seguenti lettere:

"1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità.....;

.....

d) é vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

.....

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

....

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

.... dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

.....

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

- articolo 2, "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali", con particolare riferimento alle misure previste nei commi seguenti:

comma 1 "1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3";

.....

comma 4 "É sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza";

.....

Comma 6 "Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il

Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza";

.....

comma 10 "Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6";

- articolo 3, "Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale", che così recita:
comma 1: "Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure":

.....

lettera D): "i Sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali";

lettera G): "g) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4";

comma 2: "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti";

- articolo 10, "disposizioni finali", che stabilisce:
"Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020";

visti gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del d.P.C.M. 26 aprile 2020;

vista l'ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana, come rettificata dall'ordinanza n. 20 dell'1 maggio 2020, che stabilisce quanto segue:

- articolo 1: "L'Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020.....;

Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

- articolo 9, recante "disposizioni comuni per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali", che, al comma 2, dispone:

"Sono, quindi, autorizzate anche le attività di:

a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di

consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

... ..

f) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.

- articolo 10, recante “norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio e all’asporto”, che recita testualmente:

- comma 1: “È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici di cui al superiore articolo 9, comma 2, lettera f)”;

- comma 2: “È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici”;

preso atto che nel preambolo della stessa ordinanza n. 18/2020 viene riconosciuta una diminuzione del rischio di contagio, affermando quanto segue “Ritenuto che, come comunicato dai competenti uffici del Dasoe, la situazione epidemiologica in Sicilia registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale”;

viste le circolari Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia – Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 630/2020 n. 9 del 22 aprile 2020 e n. 10 del 24 aprile 2020;

considerato l’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale;

considerato che la situazione di emergenza richiede comunque agli enti di adottare provvedimenti finalizzati a garantire il funzionamento dell’attività amministrativa e misure di contenimento del rischio di diffusione dell’epidemia da COVID – 2019;

considerato che nel territorio del Comune di Santo Stefano Quisquina non si sono registrati casi di soggetti positivi al COVID – 19, a testimonianza di una particolare attenzione e osservanza da parte della popolazione verso le relative misure precauzionali, tanto da autorizzare l’avvio di un seppur minimo alleggerimento delle restrizioni, limitatamente agli spostamenti necessari per gli acquisti consentiti dalle disposizioni nazionali o regionali;

considerato che, alla luce di quanto sin qui esposto, gli spostamenti delle persone per realizzare gli acquisti sopra indicati possano essere ritenuti rientranti tra le giustificazioni valide;

richiamate le proprie ordinanze n. 11 e n. 12 del 4 aprile 2020 e n. 15 del 14 aprile 2020, con le quali sono state disposte limitazioni negli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali ivi considerati, fino al 3 maggio 2020;

ritenuto di dovere modificare la propria precedente ordinanza n. 10 del 26 marzo 2020 come segue:

- introdurre la possibilità della consegna a domicilio agli operatori del settore alimentare nelle giornate domenicali o festive;

- prorogare, fino a nuovo provvedimento, il divieto di panificazione nelle giornate domenicali e festive;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di disporre l'alleggerimento delle limitazioni negli orari di apertura al pubblico disposte con le sopra citate ordinanze sindacali, a partire dal 4 maggio 2020, consentendo l'apertura al pubblico anche in orari diversi dalla fascia oraria 8,00 / 14,00, se e come autorizzate prima della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID – 19;

visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

visto l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

visto l'articolo 3 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo il quale i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 e che prevede che le disposizioni dello stesso articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente;

visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art. 117 dispone: "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

1) **dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020** sono dettate le seguenti disposizioni e nel rispetto degli orari di apertura al pubblico osservati in data antecedente alla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020;

2) tutte le attività commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 sono consentite secondo le modalità specificate nel medesimo decreto; si riporta un elenco parziale delle attività indicate nei predetti allegati:

Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020

Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio al dettaglio di libri Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Allegato 2 del d.P.C.M. 26 aprile 2020
--

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attività connesse

allegato 3 del d.p.c.m. 26 aprile 2020
--

Commercio al dettaglio di autoveicoli e motocicli

- 3) le attività di ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub sono consentite solo con asporto o consegna a domicilio, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- 4) è consentito il commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
- 5) È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati – compresi gli esercizi commerciali di generi alimentari e panifici, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole;
- 6) la propria precedente n. 10 del 26 marzo 2020 viene modificata come segue:
- è introdotta la possibilità della consegna a domicilio agli operatori del settore alimentare nelle giornate domenicali o festive;
 - è prorogato, fino a nuovo provvedimento, il divieto di panificazione nelle giornate domenicali e festive;
- 7) È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini (prodotti del servizio di ristorazione, pizzerie, pollerie, farmaci), nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
- 8) Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici come sopra descritti;
- 9) Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici;
- 10) gli operatori economici sono tenuti a osservare la normativa in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro oltre che il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 di cui all'allegato 6 del d.P.C.M. 26 aprile 2020;

11) le attività di consegna a domicilio dovranno essere realizzate nel rispetto delle dovute precauzioni, tra cui, a titolo non esaustivo, si ricordano le prescrizioni contenute nella circolare n. 9 del 22 aprile 2020 del Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia – Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 630/2020:

- il personale che provvede alla consegna a domicilio deve essere munito di mascherina chirurgica, guanti monouso, occhiali di protezione oppure occhiale a mascherina o visiera);
- la consegna dovrà avvenire a cura di personale dotato di appositi segni distintivi dell'azienda, se non personalmente conosciuto dal destinatario;

12) è raccomandata l'applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico sanitaria:

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

13) Si raccomanda agli operatori commerciali (supermercati, farmacie, ecc....) di:

- a) mettere a disposizione della clientela soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- c) evitare che si creino assembramenti all'interno del punto vendita;
- d) garantire che venga rispettata rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- e) fare indossare al personale a contatto con il pubblico guanti e mascherina a protezione delle vie respiratorie;

14) i titolari delle imprese commerciali prese in considerazione nel presente atto sono tenuti all'osservanza del protocollo di cui all'allegato 6 del d.P.C.M. del 26 aprile 2020.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto per 15 giorni all'albo pretorio on line.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Quisquina. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Il servizio di Polizia locale e la locale Stazione Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Agrigento,
- al Comando Stazione Carabinieri di Santo Stefano Quisquina,
- al Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana.
- all'Ufficio di Polizia locale del Comune di Santo Stefano Quisquina,
- agli Uffici comunali interessati per materia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi

Santo Stefano Quisquina, li 02 maggio 2020



Il Sindaco
Francesco Cacciatore

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Cacciatore", written over a horizontal line.